

N. 110

no Consiglio di Stato

Sezione V  
Audienza 31 maggio 1940

Ricorso di

Pozzoli Giacinto

contro il Comune di Milano

Avv. On. Emilio Caldara -



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 15 febbraio 1940  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

XVIII°

BANCA CENTR. = MONTE PIETA' ROMA.

A S.E.l'on.avv.Ivanoe Bonomi  
Roma

Caro Bonomi,

per questa pratica, ti prego di sollecitare ancora una volta Pardini ! Dopo la tua del 27, ho ricevuto una lettera di Pardini del 29, in cui mi prometteva di mandarmi tempestivamente la nota di collocazione per la firma del cliente nonché le sue osservazioni in diritto sulle comparse avversarie in causa. Poi, silenzio : gli ho chiesto una risposta con mia del 10 corr., e gli telegrafo oggi sollecitandolo. Ma, come puoi pensare, non sono tranquillo, soprattutto per il fatto che ci sono di mezzo dei termini perentori per la presentazione della nota di collocazione.

Con i più cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 17 febbraio 1940  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

POZZOLI GIACINTO (pens.)

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

-----  
piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ieri, appena ricevuta la tua lettera, ti ho mandato la richiesta copia semplice della Decisione impugnata. Ed ora ti prego di effettuare il deposito al più presto, e al più presto chiedere poi la fissazione d'udienza. Alla prima occasione ti completerò il fondo necessario.

Con i più cordiali saluti.

*up 7*  
*Caldera*

Avv. EMILIO CALDARA  
Avv. MARIA CALDARA  
PROCURATORI \* \* \* \* \*  
MILANO (114) Telef. 50.653 \* \* \*  
Via Priv. Siracusa N. 3 \* \* \* \*

Eccell.<sup>me</sup> Sezioni giurisdizionali

del CONSIGLIO DI STATO

ROMA

R I C O R S O

di POZZOLI GIACINTO di Milano, elettivamente domiciliato  
in Roma-piazza della Libertà N.4- presso S. E. l'on. avv.  
Ivano Bonomi, dal quale sarà rappresentato e difeso  
insieme all'on. avv. Emilio Caldara

contro

il COMUNE DI MILANO, in persona del suo Podestà gr.uff.on.  
Gian Giacomo Gallarati Scotti,

in punto :

annullamento della Decisione 12 giugno-13 luglio 1939-XVII-  
della Cn. Giunta Prov. Amm. di Milano (notificata il 17 gennaio  
1940) che respingeva il ricorso di esso Pozzoli avverso la  
Deliberazione Podestarile 16 ottobre 1937 N. 1600/37 con la  
quale si negava il diritto a pensione perduto per condanna  
penale e invocato in forza di conseguita riabilitazione.

NOTIZIE DI FATTO.-

Con deliberazione podestarile 9 novembre 1928 Giacinto  
Pozzoli, vice-brigadiere daziario del Comune di Milano, veni-  
va licenziato a seguito di condanna penale per corruzione,  
di guisa che per l'art. 36 del Regolamento Pensioni per il  
personale dipendente dal Comune egli perdeva il diritto a

pensione. Ma per l'art. 37 dello stesso Regolamento la moglie e la figlia del Pozzoli invocarono il loro diritto alla reversibilità della pensione nella misura ridotta ivi prevista. Il Comune di Milano prima, e poi la Giunta Prov. Amm. di Milano cui la moglie e la figlia del Pozzoli avevano ricorso, respinsero tale domanda. Fu il Consiglio di Stato che con Decisione 24 febbraio-28 aprile 1934-XII-, annullando la deliberazione podestarile 19 febbraio 1932 N. 4401 e sostituendosi alla Decisione 12-16 giugno 1932 della Giunta Prov. Amm., dichiarò il diritto delle ricorrenti a percepire la pensione domandata.

Il Pozzoli, ottenuta la riabilitazione per la condanna penale di cui è caso con la sentenza 9 marzo 1937-XV-, della R. Corte d'Appello di Milano, chiese al Comune il ripristino della pensione a suo favore in base all'ultimo comma dell'art. 36 del citato Regolamento il quale recita testualmente: "Colla riabilitazione risorge il diritto a pensione perduto in seguito a condanna, con decorrenza dalla data del Decreto di riabilitazione".

Il Comune di Milano, con deliberazione podestarile 16 ottobre 1937-XV- ha respinta la domanda del Pozzoli. Questi ricorrevva con atto notificato il 15 novembre 1937-XVI- alla Giunta Prov. Amm. la quale, dopo le lunghe vicende procedurali che risultano da un ricorso a S. E. il Prefetto, con la Decisione 12 giugno-13 luglio 1939-XVII- respingeva il ricorso del Pozzoli.

Avverso tale Decisione ricorre il Pozzoli alle Eccell. Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.

Prima di addentrarci nell'esame delle minuziose argomentazioni avversarie, che la Decisione impugnata riassume e fa proprie, è logicamente opportuno precisare il punto sostanziale di questione a cui fa capo ogni discussione in argomento. E' questo : il Comune di Milano, la sua difesa e la Giunta Provinciale Amministrativa confondono il diritto a pensione col diritto ad esercitarlo. Poichè all'atto del licenziamento Pozzoli non aveva liquidata una pensione - ciò che avrebbe già potuto avvenire da 13 anni - si sostiene che egli non aveva un proprio diritto a pensione ; mentre, a parte ogni altro evidente ed elementare considerazione, proprio l'art. 36 del Regolamento pensioni con la dizione "si perde il diritto a pensione anche se conseguita" afferma nettamente che il diritto a pensione esiste anche se la pensione non è ancora stata conseguita. E ciò è, del resto, inevitabile ; poichè, secondo la tesi avversaria, nessuno che fosse decaduto dall'impiego e dal diritto a pensione per condanna penale potrebbe più riacquistare il diritto alla pensione in forza di riabilitazione, perchè per essere dispensati dall'impiego bisogna trovarsi ancora in servizio e chi si trova in servizio non ha conseguito le condizioni di fatto per esercitare il diritto a pensione.

Da questo errore fondamentale della Decisione impugnata deriva anche l'altro di considerare la pensione alla moglie e ai figli minorenni come un istituto a sè e non come il portato della riversibilità della pensione del funzionario decaduto.

Vedremo, poi, come perfino nella ipotesi assurda affacciata dalla Giunta Prov. Amm. e dal Comune di Milano, l'istituto della riabilitazione per sè stesso e per le più recenti disposizioni positive del legislatore farebbe risorgere il diritto del Pozzoli alla pensione e quello di esercitarlo.

Ciò premesso per incanalare oggettivamente ogni discussione, veniamo a confutare i motivi della Decisione impugnata e illustrare particolarmente quelli del nostro ricorso.

°°°

I.- Erroneamente, a nostro avviso, la Decisione della Giunta Prov. Amm., interpreta la precedente Decisione di questo Supremo Collegio quando dichiara che allora si trattava esclusivamente di vedere "se, pur mancando un diritto a pensione diretta a favore dell'impiegato, potesse esistere in date circostanze un diritto alla pensione o ad indennità in favore della della di lui famiglia". Senza richiamare le particolari motivazioni della Decisione di questo Eccell. Consiglio (il che sarebbe, tra l'altro, irriverente) basterà riportare la testuale impostazione che quella Decisione faceva della questione. Dopo avere ricordato i casi di perdita della pensione previsti dall'art. 35 del Regolamento citato, nei quali spetta al potere discrezionale dell'Autorità comunale liquidare una pensione alla moglie o ai figli minori del funzionario decaduto, la Decisione del Consiglio di Stato continua: "Il seguente articolo 36 contempla altri casi nei quali si perde de jure o il diritto a pensione per sè o la pensione già liquidata a favore proprio. E questi sono casi di condanna speciale presi in considerazione o per l'entità e natura del-

"la pena (N.1) o per il titolo del reato (N.2) ; e tra i  
 "reati contemplati espressamente in questo N.2 è appunto  
 "quello di corruzione. Infine l'art. 37 riguarda, nel 1°  
 "comma, la sospensione dell'esercizio del diritto a con=  
 "seguire la pensione, e nel 2° comma statuisce che nel  
 "caso di perdita o di sospensione del diritto a pensione  
 "da parte di un funzionario o di un pensionato per effetto  
 "di condanna, alla moglie o alla prole minorenni del condan=

"nato è liquidata la pensione cui avrebbero avuto diritto  
 "se egli fosse morto. La corresponsione di questa quota  
 "cessa con il ripristino della pensione al titolare".

Non si potrebbe più chiaramente di così precisare che  
 l'Eccell. Consiglio di Stato con la ricordata Decisione ha  
 considerato il diritto alla quota di pensione da parte del=  
 la famiglia proprio e unicamente in funzione della perdita  
dell'esercizio del diritto a conseguire la pensione per sé  
da parte del funzionario o del pensionato decaduto.

°°

II.- Così arbitrariamente interpretando, la Giunta Prov.  
 Amm. ha potuto e voluto risolvere la questione sollevata  
 dal Pozzoli "indipendentemente dalla Decisione dell'Eccell.  
 Consiglio di Stato". E così ha potuto e voluto cadere nel=  
 l'errore di diritto che abbiamo rilevato nella nostra premes=  
 sa generale.

Poichè - ha motivato la Giunta - il Pozzoli quando venne  
 dichiarato decaduto non aveva che 28 anni di servizio, mentre  
normalmente ne occorrono 30 per essere collocati in pensione,  
 egli allora non aveva diritto a pensione. E per poter moti=

vare così ha interpretato a suo modo l'art.14 del Regolamento Pensioni, per cui il diritto a pensione si acquista dopo 15 anni di servizio, sebbene in fatto non si possa esercitarlo se non dopo 30 anni di servizio oppure tra i 15 e i 30 in caso di inabilità o di dispensa senza colpa. Ma il diritto alla pensione era acquistato dopo i 15 anni e venne perduto appunto in forza dell'art.36 del Regolamento (riprodotto nell'art.69 del Regolamento Generale) ; tanto che la delibera podestarile di decadenza comina esplicitamente la "perdita di ogni diritto a pensione". Pozzoli ha perduto il diritto - che quindi aveva - solo per una conseguenza diretta della condanna penale e per quella stessa disposizione di Regolamento per cui con la riabilitazione il diritto si riacquista: non senza ripetere che questa disposizione del Regolamento ammette esplicitamente la perdita del diritto accanto alla perdita della pensione, e ancor più esplicitamente il successivo art.37 - come ha rilevato questo Supremo Collegio - parla di "esercizio del diritto a conseguire la pensione".

°°

III.- La Decisione impugnata della Giunta Prov.Amm. non si occupa affatto di quanto noi abbiamo sostenuto in ordine all'istituto e agli effetti della riabilitazione. Soltanto - e qui con una interpretazione arbitraria del nostro Ricorso e della nostra Memoria - parla della "evidente assurdità" che il diritto risorgendo possa essersi maturato nel periodo "intercorso tra la condanna del Pozzoli e la di lui riabilitazione". Più avanti, poi, si fa quasi carico delle "gravi

"ragioni" che hanno determinato l'allontanamento del Pozzoli dal Comune.

Cominciamo ad osservare che la gravità del reato di corruzione ha appunto determinato il Regolamento a sanzionare e il Podestà ad applicare la decadenza dall'impiego e dal diritto alla pensione. Questo avviene in tutti i casi di condanna per corruzione. Senonchè nel caso particolare del Pozzoli, con i 28 anni di lodevole servizio, concorrevano ragioni di umanità tali per cui due volte è intervenuta la grazia sovrana, prima per la pena corporale e poi per quella pecuniaria.

Questo solo per rispondere ad un accenno che ci sembra fuori di luogo. Ma ciò che importa qui è rilevare come nessun conto si sia tenuto del pensiero del legislatore in ordine alla riabilitazione. Noi, lungi dall'assurdità di far maturare dei diritti tra la condanna e la riabilitazione, avevamo concluso le nostre osservazioni in argomento col dire che Pozzoli avrebbe dovuto "essere restituito (proprio il concetto "contrario a quello che ci venne imprestato) a quello stato "di "senza sua colpa" per cui avrebbe potuto esercitare il "diritto alla liquidazione della pensione quando cessò dall'impiego". E a questa conclusione eravamo venuti in base ai principi giuridici che regolano l'istituto della riabilitazione e che sono stati accolti in materia di pensioni in genere e più particolarmente nel Regolamento Pensioni del Comune di Milano.

Il Pozzoli solo per effetto diretto della condanna penale aveva perduto il diritto a conseguire la pensione. E' pacifico nella legislazione, nella dottrina e nella giurisprudenza che la decadenza dal diritto a conseguire la pensione è tra gli

effetti penali della condanna che vengono estinti ope legis dalla riabilitazione. Così venne sancito dal Regolamento 21 febbraio 1895 N.70 per le pensioni del personale dello Stato, che si può dire la carta fondamentale dell'istituto anche in ordine ai Regolamenti degli Enti locali, a differenza di quello del Comune di Milano che lo ha preceduto essendo del dicembre 1893.

Nelle precisazioni dei trattatisti e della regolamentazione posteriore si è fatta una distinzione che mette in maggior rilievo il buon diritto del Pozzoli. Il Manzini (TRATTATO DI DIRITTO PENALE - Vol. III<sup>o</sup>, par. 708, col commento del Codice Zannardelli meno largo in materia di quello vigente) ammonisce che la riabilitazione estingue ope legis gli effetti penali che siano conseguenza diretta della condanna, e non effetto dell'effetto. Così, secondo il Manzini, chi è decaduto dal diritto a conseguire la pensione per effetto diretto della condanna - come il Pozzoli - con la riabilitazione riacquista ope legis quel diritto; mentre non lo riacquisterebbe chi fu dichiarato decaduto con un procedimento disciplinare in dipendenza della condanna. Questo rigore logico venne umanamente temperato, ma la distinzione mantenuta, dalla regolamentazione statale, per cui nel secondo caso la riabilitazione non agisce ope legis ma solo attraverso il parere della Commissione disciplinare (I).

E, quasi non bastassero le precise disposizioni precedenti,

---

(I) Il Comune di Milano - come abbiamo chiesto di provare avanti la Giunta Prov. Amm. - ha fatto esattamente il contrario, poichè contemporaneamente al rifiuto opposto al Pozzoli ha ripristinato il diritto di pensione all'ex vigile GHEZZI che era stato dichiarato decaduto dall'impiego e dal diritto a pensione con un procedimento disciplinare in seguito a condanna penale.

con l'art. II del R.D.L. 3 giugno 1938 N. 1032 il legislatore italiano ha voluto con forma inequivocabile attribuire alla riabilitazione il potere incondizionato di restituire i funzionari decaduti nel loro diritto a pensione.

Il nuovo Codice penale, pure abolendo la riabilitazione di diritto, ha allargato e approfondito il contenuto umano dell'istituto. Ispirandosi "a criteri di indulgenza e di larghezza" il legislatore nella Relazione al Re ha accentuato la speranza "di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne." E il SALTELLI, riassumendo l'oggetto dell'istituto e il pensiero del legislatore, scrive: "La riabilitazione è la restitutio in integrum del "condannato nello stato di capacità giuridica che aveva prima della condanna". (Saltelli - Commento al nuovo Codice Penale - Roma, 1930).

Perciò, quando concludiamo che con la riabilitazione il Pozzoli è restituito nella condizione di uno che cessa dall'impiego senza colpa dopo 28 anni di servizio, noi diciamo cosa conforme ai più esatti principi giuridici e alla logica più rigorosa, non l'assurdità che ci vorrebbe far dire la Decisione impugnata.

#### SI CHIEDE E CONCLUDE

che piaccia all'Eccl. Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso, annullare la Decisione della Giunta Prov. Amm. di Milano di cui in epigrafe e, ad essa sostituendosi, annullare il provvedimento del Podestà di Milano di cui pure in epigrafe, dichia-

randosi il ripristino del diritto a pensione spettante  
a Pozzoli Giacinto con decorrenza dalla sentenza di riam-  
bilitazione 9 marzo 1937-XV- con tutti gli effetti di  
legge e con le spese.

Milano, 20 gennaio 1940-XVIII-.

avv. Emilio Caldara, est.

Pozzoli Giacinto

COPIA

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia e d'Albania - imperatore d'Etiopia.

La GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI MILANO, riunita in sede giu-  
diziale nelle persone dei signori :

comm.dott.GIACOMO SEGHI , Vice Prefetto, Presidente  
cav.uff.dott.avv.UBERTO VANCAPONTI, Consigliere di Prefettura, componente  
cav.uff.dott.ANTONINO CIELORA, Consigliere di Prefettura, componente relat  
comm.avv.FRANCESCO GRAZZANI, componente, designato dal P.N.F.  
cav.dott.RINALDO ROCCO            id.            id.

ha pronunciato la seguente

DE C I S I O N E

nel ricorso di POZZOLI GIACINTO, assistito dall'avv. Emilio Caldera e presso  
questo elettivamente domiciliato in Milano via priv. Siracusa N°3,

c o n t r o

il COMUNE DI MILANO in persona del suo Podestà, rappresentato e difeso dal  
prof.avv. Giuseppe Lenotti De Francesco, giusta procura speciale 30/21/1937  
XVI, per notai Moretti-Branbilla in Milano.

per annullamento

della Deliberazione Podestarile 16 ottobre 1937 N. 1600/37 Rip. Legale, notifi-  
cata all'interessato il 29 successivo, con la quale si negava, per ritenute  
inapplicabilità al di lui caso dell'art. 36, capov., del Regolamento Fondo Pen-  
sioni del Comune di Milano, l'accoglimento di una istanza del Pozzoli in-  
tesa ad ottenere, a seguito di conseguita riabilitazione, la pensione diretta;

Visto il ricorso con la relativa Memoria di Replica ;

Visti : il provvedimento impugnato con la documentazione inerente, le  
deduzioni della resistente Amministrazione e gli atti allegati ;

Sentito il relatore ;

Dopo alcuni rinvii, già discusso e richiamato in discussione, per mutata

composizione personale di questo Collegio, a seguito del decesso di uno dei membri, il ricorso: all'udienza del giorno 15 dicembre 1938 XVII sono comparsi:

il ricorrente di cui in epigrafe, assistito dall'avv. Emilio Caldara, il quale ha confermato precedente conclusione come segue :

"Piacca all'on. G.P.A. di Milano, in sede giurisdizionale, giudicare : respinta ogni diversa istanza ; annullarsi la deliberazione podestarile 16/10/1937 XV e conseguentemente richiama, in applicazione dell'art. 36 ult. cap. Reg. to Pensioni, il ripristino del diritto a pensione spettante a Pozzoli Giacinto con decorrenza dalla sentenza di riabilitazione 9 marzo 1937 XV a tutti gli effetti di legge, col beneficio delle spese e "salvis juribus" ; e, in via di eventualità e di subordina, richiedere al Comune di presentare gli atti relativi al ripristino della pensione dell'ex vigile urbano Ghezzi Giovanni ecc...."

per il resistente Comune di Milano, il rappresentante prof. avv. Giuseppe Menotti De Francesco, il quale ha confermato precedente conclusione, come segue :

"Piacca all'on. G.P.A. di Milano in sede giurisdizionale, dichiarare irricevibile il ricorso di cui trattasi, e, in ogni caso, respingerlo nel merito. "Spese rifuise."

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione 9 novem. 1928 N. 4464/401/1927 Dir. Finanze, il Podestà di Milano dichiara decaduto dall'impiego di Vice Capo Drappello delle Guardie daziarie Pozzoli Giacinto con perdita di ogni diritto a pensione o indennità per avere il predetto agente riportata condanna per delitto di corruzione come da sentenza della R. Corte. d'App. di Milano 10/1/1928 VI, passata in giudicato.

Con Nota 12/5/1929 VII, il Podestà di Milano rispondeva al Pozzoli nullo dovere il Comune a lui ed alla di lui famiglia in dipendenza dell'impiego dal quale il Pozzoli ebbe a decadere per effetto della intervenuta sentenza penale ; ma che, avuto riguardo alle particolari circostanze della famiglia, l'amministrazione comunale era tuttavia ancora disposta, in via eccezionale, ad esaminare benevolmente una eventuale domanda che la moglie del Pozzoli

avesse creduto di presentare per la concessione di un sussidio una volta tanto.

Adita dalla moglie del Pozzoli, Annunziata Vailati (in proprio e nell'interesse della figlia minore Adalgisa Pozzoli), la G.P.A. di Milano, in sede giurisdizionale, questa Decisione 12.16 giugno 1932 X respingeva il gravame prodotto dalla ricorrente diretto ad ottenere la riforma del provvedimento del Podestà di Milano che negava ad essa, come moglie di un vice brigadiere daziario decaduto dall'impiego, ed alla figlia minore, l'annua pensione.

Impugnata tale Decisione davanti al Consiglio di Stato, questo, con sentenza 24 febr. 28 aprile 1934 XII accoglieva il ricorso della Vailati in Pozzoli e, annullava la impugnata decisione della G.P.A. di Milano, ed a essa sostituendosi, annullava il provvedimento con il quale il Podestà di Milano aveva negato la pensione alla ricorrente e alla di lei figlia minore.

Il Comune eseguiva il giudicato.

Nel marzo 1937 XV° il Pozzoli otteneva, dalla R. Corte di App. di Milano, la riabilitazione; e, appena conseguita questa, egli fece istanza per ottenere la pensione diretta al posto di quella concessa alla moglie e alla figlia. Al che il Podestà di Milano con la citata Nota del 10/10/1937 XV rispondeva negativamente, assumendo non essersi mai maturato un diritto alla pensione dal Pozzoli, nè avere il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la pensione alla moglie e prole di lei, fatto ciò derivare dal riconoscimento di un di lui diritto alla pensione diretta.

Contro tale provvedimento negativo ricorre a questa Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale il Pozzoli, con ricorso notificato alla controparte il 15 novem. 1937 XVI° e regolarmente depositato presso la Segreteria della Giunta il 22 successivo, in quanto:

1) se il Pozzoli non avesse lui avuto diritto a pensione il Consiglio di Stato non avrebbe mai potuto riconoscerne la reversibilità alla moglie e alla figlia minore.

2) il Comune di Milano avrebbe interpretato la propria norma regolamentare che stabilisce le condizioni per l'acquisto della pensione nel senso che il Pozzoli non lo ha mai acquistato avendo perduto l'impiego per sua colpa;

3) e tale interpretazione sarebbe stata superata dalla decisione del Consiglio di Stato e andrebbe rettificata nel senso che dalla diversità

(prevista del regolamento del Fondo pensioni del personale dipendente dal Comune di Milano agli art. 35 e 36) del trattamento fatto all'impiegato in caso di decadenza dal diritto a pensione, da quello fatto nel caso della perdita per effetto di condanna, ne deriverebbe che in quest'ultimo caso, cessando con la riabilitazione gli effetti penali della condanna, verrebbe a cessare anche l'effetto della perdita ;

3) il Consiglio di Stato riconoscendo la reversibilità della pensione alla moglie e alla figlia del Pozzoli sarebbe partito dal presupposto che tale diritto aveva il Pozzoli, per il fatto che, diversamente, avrebbe liquidato una indennità e non una pensione".

Resiste il Comune di Milano che, con Memoria difensiva e documenti regolarmente depositati, eccepisce :

1) in linea pregiudiziale e di legittimità : che, sostanziosamente il provvedimento impugnato dal Pozzoli in un disconoscimento del diritto ad una pensione diretta, ed essendo stato tale disconoscimento deliberato fin dalla dichiarazione di decadenza dall'impiego del Pozzoli, il provvedimento oggi gravato sarebbe un atto inoppugnabile per decadenza del termine per il ricorso trattandosi di provvedimento semplicemente confermativo.

2) nel merito : che un diritto a pensione a favore del Pozzoli non si sarebbe mai maturato, non essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 14 del citato Regolamento, e pertanto non potrebbe mai risorgere ;

3) nessun rapporto di presupposizione o di derivazione esiste fra la situazione quale è stata creata dalla decisione del Consiglio di Stato e il diritto che si vorrebbe attribuito al Pozzoli.

Al che replica il ricorrente confutando la eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza di termini ed insistendo sulla infondatezza delle altre.

#### DIRITTO

Si premette che la eccezione pregiudiziale della resistente parte circa la irricevibilità del ricorso non è da accogliersi in quanto che il ricorso oggi in esame tende al ripristino di un diritto che si presume già esistente e successivamente perduto e non al riconoscimento aprioristico del diritto stesso.

Ora l'atto (non importa in questo punto esaminarne la portata letterale e le argomentazioni interpretative delle norme regolamentari e dello spirito della Decisione del Consiglio di Stato) che nega in effetto tale ripristino è appunto la deliberazione podestarile del 16 ottobre 1937 XVI ; quando il ricorso è da ritenersi in termini.

Passando, pertanto, al merito, la questione si prospetta agevolmente semplificabile e riducibile ai suoi termini essenziali.

E cioè, poichè dal ricorrente s'invoca il ripristino di una pensione diretta, vedere se tale diritto realmente esistesse o in base alle disposizioni regolamentari del Comune o come anche si vorrebbe, per riconoscimento, sia pure implicito, che ne avesse voluto fare il Consiglio di Stato. Che è da escludere senz'altro, per l'evidente assurdità, che il diritto risorgendo possa essersi maturato nel periodo intercorso fra la condanna del Pozzoli e la di lui riabilitazione.

Qualunque sia la portata delle argomentazioni svolte dall'Ecc. Consiglio di Stato nella più volte citata Decisione, è da tener presente che tali argomentazioni non potevano che mirare esclusivamente a quella che era la soluzione della questione di allora, e cioè se pur mancando un diritto a pensione diretta a favore dell'impiegato potesse esistere, in date circostanze, un diritto alla pensione o ad indennità in favore della di lui famiglia. A formare oggetto di quel giudizio non erano le vicende del diritto dell'impiegato, che nella questione compariva soltanto come presupposto economico negativo al diritto di altre persone, ma la cui negazione poteva non importare allora necessariamente conoscere per quale motivo fosse avvenuta, se per perdita o disconoscimento di esso o se per l'impossibilità di attuazione avvenire di quelle condizioni che tale diritto potenziale avrebbe perfezionato col tempo in attuale. Nessuna derivazione necessaria del riconoscimento del diritto della famiglia da una riconosciuta preesistenza di maturato diritto dell'impiegato a pensione diretta.

La questione sollevata ora dal Pozzoli va quindi esaminata e risolta indipendentemente dalla decisione dell'Ecc. Consiglio di Stato.

Il Pozzoli, come si è detto, nel novembre 1928 veniva, a seguito di condanna penale passato in giudicato, dichiarato decaduto dall'impiego di vice capo drappello delle Guardie daziarie del Comune di Milano con perdita di ogni diritto a pensione o indennità. A quella data il Pozzoli contava circa 28 anni di servizio. L'art. 14 del Regolamento Pensioni del Comune di Milano, già sopra citato, riconosce il diritto a pensione, dopo 15 anni di iscrizione al Fondo

Pensioni, ai funzionari inabili a continuare il servizio o a riprenderlo per difetti debitamente constatati di mente e di corpo, a quelli che fossero dispensati dall'impiego senza loro colpa, a quelli che contino 40 anni di iscrizione al Fondo Pensioni od abbiano raggiunto il 65° anno d'età e 30 di iscrizione al Fondo Pensioni.

Non trovandosi il Pozzoli in alcuna di queste condizioni, nessun diritto a pensione poteva vantare all'atto del suo allontanamento dal Comune, e ciò anche indipendentemente dalle gravi ragioni che tale allontanamento avevano determinato; e non essendo quindi mai esistito nel Pozzoli alcun diritto a pensione diretta è chiaro che nessun ripristino può essere attuato in dipendenza della conseguita riabilitazione, in quanto che non può risorgere ciò che mai non è mai esistito.

Ciò premesso in fatto e in diritto ritenuto pertanto che il ricorso non merita accoglimento, ma che motivi di equità consigliano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Reietta ogni altra istanza, eccezione e deduzione;

Visto l'art. 4 del T.U. approvato con R. D. 26/6/1924 N. 1053;

La Giunta Prov. Amministrativa di Milano, in sede giurisdizionale

D E C I D E

Restringere il ricorso, di cui in epigrafe, di Pozzoli Giacinto.

Dichiara compensate le spese.

Così decisa in Milano, addì 12 giugno 1939 XVII dalla Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sottoscritti.

f. to : Giacomo Sechi ; Vercapenti Umberto ; Antonino Celona (estensore)

Federico Grazzani ; Rinaldo Rocco ; Giuseppe Di Sona, segretario

Publicata nei modi di Legge, all'udienza del 13 luglio 1939 XVII E.F.

Il Segretario : Di Sona

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 17 febbraio 1940  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

BANCA CENTRALE = MONTE.PIETA'ROMA

Caro Bonomi,

in relazione alla mia del 15 corr.,  
ti informo che Pardini al mio telegramma in pari data ha  
risposto ieri con quest'altro : " Per accordi intervenuti  
" iersera causà odierna rinvierassi fine marzo. Domattina  
" fissato convegno presso Cassa Risparmio. Informerò subito".

Per le note ragioni ti prego di...vigilare.

Io continuo a migliorare ; ma assai lentamente e, ad  
ogni buon conto, sono sempre a letto.

Cordialmente.

*aff.  
Caldara*

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

14 febbraio 1940

MILANO (114)  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

POZZOLI GIACINTO (pens.)

A S.E. l'on. avv. Ivano e Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

in plico a parte ti mando, per il deposito alla Segreteria del Consiglio di Stato, il ricorso di POZZOLI GIACINTO contro il COMUNE DI MILANO e il relativo fascicolo degli atti e documenti. Prendi nota che il ricorso venne notificato qui il 30 gennaio u.s. Accludo anche un assegno circolare di L. 338,55, di cui annoterai L. 200 quale fondo per ora relativo a questo ricorso. Per il quale bisognerà curare al più presto la richiesta di fissazione d'udienza. Unisco pure varie copie semplici del ricorso da depositare come d'uso.

Io continuo a...vivere in letto, con la speranza di cavarmela almeno entro il mese.

Con i più cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 15 febbraio 1940  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50.653

Rosner - Perina

a S. E. l'on. avv. MANOÈ BONOMI

=====  
R O M A  
=====

Piazza della Libertà N° 4

*Caro Amico,*

E' una procedura di disconoscimento della paternità che debbo curare a Napoli, e per cui ti prego, se lo conosci, di indicarmi un procuratore su cui poter contare in quella città. Il cliente si era rivolto in precedenza a certo avv. Pietro Di Lauro, che peraltro non ha dato prova di eccessiva diligenza - forse perchè è un penalista; ed io se potessi appoggiarmi a qualcuno in cui aver piena fiducia ne sarei ben lieto, ma non ricordo nessun collega di là, all'infuori dell'avv. De Nicola, che però non vorrei disturbare per una pratica tutt'altro che ricca.

Cordiali saluti.

*aff.  
Gambino*

Roma, 28 febbraio 1940

Caro Caldara,

Suo stato della  
Cancelleria penale della Caspary.

Il ricorso dei sigg. Lozago - nel  
quale il sig. Simone Gerolamo si  
è costituito parte civile - è asse-  
gnato alla 1<sup>a</sup> Sezione Penale ~~per~~ <sup>definitamente</sup>  
ma non è stata finora fissata  
l'udienza. Certo puoi essere  
sicuro che non sarà discusso  
in marzo.

Dato ciò c'è ~~assai~~ <sup>tutto il</sup> tempo  
di depositare con comodo la  
delega del notaio Fedalino e la  
memoria in bollo, alla quale  
applicherò la marca Cicerone.

Per le copie in carta libera  
ne occorrono almeno quattro.  
Le hai già pronte? Se no, farò  
fare io le copie e mi priverò



Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 26 febbraio 1940  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

STIMONE = LOSEGO.

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

Roma


piazza della Libertà, N. 4

Caro Bonomi,

ti mando, per il deposito alla Cancelleria della Corte di Cassazione penale, una Memoria di Parte civile con l'allegata Procura speciale. Ti prego, nell'occasione, di **avere** qualche notizia sul relativo processo. Non so poi, se occorre un'altra copia in bollo. Tu, ad ogni modo, dimmi quanto occorre, anche dal punto di vista delle spese.

Comincio ad alzarmi qualche ora per giorno (sono arrivato a quattro) e spero, con il tempo e l'esercizio della pazienza, di rimettermi in circolazione.

Con i più cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) I° marzo 1940  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti mando le 4 copie semplici della Memoria, che mi hai chieste. Ti prego di mandarmi anche per questa pratica la tua Nota, per darmi modo di saldare ~~la~~ insieme al residuo Pozzoli.

Mi ha scritto di essere stato da te il rag. Montanari, che è suocero del Simone. E' proprio un buon diavolo (lui, non il genero) che merita di essere aiutato.

Saluti cordiali.

*Simone Losago*

*ab  
E. Caldara*

Costituzione di Parte e Civile  
Limone Gerolamo <sup>per</sup> parte civile  
contro  
Luogo Gualtiero e Nerone

1905

1  
1

|                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| Marca d'accone           | £ | 15    |
| Deposito, spese diverse. |   | 85    |
|                          |   | <hr/> |
|                          |   | 100   |

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

6 marzo 1940

MILANO (114)  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

POZZOLI GIACINTO% (pensa.)

Caro Bonomi,

ti mando il saldo della tua  
Nota (L. 120), e ti ringrazio. Mi terrai, poi,  
informato delle vicende ulteriori.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Caldara", is written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed text.

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 6 marzo 1940  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

grazie della premura con cui  
hai provveduto e riferisci. Ti accludo, con  
l'assegno circolare comprensivo del resi-  
duo per Pozzoli, il saldo della tua mode-  
stissima nota.

Continuo a migliorare, sebbene lentamen-  
te. Ora mi alzo da 5 a 6 ore al giorno, ma  
ancora non mi sono allontanato dalla camera  
e dallo studio.

Con i più cordiali saluti.

*gpc*  
Caldara

Roma, 8 marzo 1940

Caro Caldera,

Lei dà atto d'aver ricevuto L. 220 a saldo delle seguenti pratiche:

1. Costituzione di P. B. e deposito di memoria nel ricorso Simone-Losco
2. Deposito del ricorso Pizzolo al Consiglio di Stato e richiesta di discussione.

Lei verrà informato.

Seri Carducci mi ha comunicata la notizia della morte dell'ing. Besenjanica, avvenuta costì, certamente ne sarai stato informato.

Sono lieto che tu sia in via di guarigione. Ti faccio i miei auguri più vivi.

Cordialmente

aff.

AVV. IVANOE BONOMI  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4  
ROMA

TELEFONO 31-321

RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

DI GIACINTO POZZOLI

- febbraio 1940 -

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tassa per ricorrere                             | L. 72.35             |
| Marche <i>Licerone</i>                          | L. 30.==             |
| <i>Carta bollo per istanza<br/>discussione</i>  | <u>18</u>            |
| Totale spese                                    | L. <del>100</del> 35 |
| Per il deposito e il do-<br>micilio del ricorso | L. 200.==            |
|   | <hr/>                |
| Totale  | L. <del>300</del> 35 |

Per questo ricorso ho già ricevuto  
il 14 febbraio 1940 L. 200. Restano  
pertanto L. ~~100~~

F. C. il Presidente  
del Consiglio di Stato.

Il sottoscritto,  
~~potrebbe~~ ~~inviare~~  
~~all'adv. on. Giovanni Gallo~~  
fa istanza per che  
venga posto in  
discussione il ricorso  
di Pizzoli Giacinto  
contro il comune  
di Cremona, ricorso  
~~presente~~ depositato in  
cotesta Segreteria il 25

febbraio scorso,

~~Cinquantotto~~

con osservanza

Roma, 10 marzo 1940

dott. avv. EMILIO CALDARA  
dott. avv. MARIA CALDARA

6 maggio 1940

MILANO (114)  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50.653

POZZOLI GIACINTO (pens.)

*Highwater  
To Magnifico  
40*

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti sarei grato se verso il 12 o il 13 corr. tu verificassi se il Comune di Milano ha depositato qualche Memoria, poichè in caso negativo io dovrei premettere alla mia Memoria (già pronta) il rilievo che il Comune non si è gravato per la reiezione della sua pregiudiziale di irricevibilità. Così io ti spedirei subito la Memoria da depositare in termine per la discussione fissata al 31 corr.

Ci vedremo poi verso il 29 o il 30 del corrente mese.

Cordiali saluti.

*E. Caldara*

Raccomandata

dott. avv. EMILIO CALDARA  
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 15 maggio 1940  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50.653

Pozzoli Giacinto (pens.)

Eccellenza on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti mando la Memoria per Pozzoli da presentare al Consiglio di Stato, e alcune copie di essa. D'accordo che la presenterai all'ultimo giorno del termine utile. E ti rammento ancora di vedere se è possibile di fare qualche passo almeno per neutralizzare il lavoro solito dell'avversario.

Ci vedremo - spero - il 30 corr.

Io non posso dirmi completamente ristabilito ; ma è cessata ogni ~~curazione~~ <sup>curazione</sup> ~~legis-~~ <sup>lativa</sup>, tanto che lunedì ho potuto andare a Genova per una causa civile e ieri ho discusso un processo penale qui.

Con i più cordiali saluti.

*Emilio Caldara*

Caro Caldara,

Roma, 20 maggio 1910

Come ti ho avvertito  
stamani ho depositata la tua  
memoria a sostegno del ricorso  
Pozzoli. A tutt'oggi il Comune  
non si è costituito e non si  
è fatto vivo. Forse non intende  
resistere.

Ancora non è fissato il  
relatore. Appena mercoledì  
farà ritorno a Roma il  
Presidente della Quinta Sezione,  
il relatore sarà nominato.

Ti avverti che ho ricevuto  
avviso dalla Cassazione per  
un ricorso penale di certo

Ambrogio Negroni. Peratorini  
oggi in Cancelleria ho  
visto che trattasi di un tuo  
difeso e che io sono indicato  
per l'eventuale difesa <sup>orale</sup>  
Il ~~comitato~~ <sup>socio</sup> del Negroni, <sup>pure condannato</sup> sarà  
patrocinato dall'avv. Persico  
fare? Attendo <sup>che</sup> tue istruzioni.

Cordiali saluti.



# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1<sup>a</sup> Sezione Penale

## Copia da notificare

N. **4714** - R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione Penale), a norma dell'art. 533 del cod. di proc. pen. partecipa al Signor Avvocato *L. O.*

*Bonomi Franco*

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso prodotto dal

*Negrini Ambrogio*

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copie e presentare nuovi documenti.

Roma, *18 MAG 1910 Anno XVIII* 19... Anno .....

**IL CANCELLIERE**

L'anno 19... il giorno **18 MAG 1910 Anno XVIII** del mese di .....

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di .....

**L'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Deposito fatto 12 aprile 18  
dalla D<sup>na</sup> Giovanna Tagliari  
per. Avv. G. Caldare